

Codice DB1613

D.D. 9 giugno 2014, n. 389

**L.r. 22.11.1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere". Autorizzazione per il rinnovo e il completamento del secondo quinquennio del progetto "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in localita' Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La loggia (TO)", presentato dalla Societa' Cava degli Olmi S.rl.**

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza presentata in data 29 marzo 2014 con la quale la Società Cava degli Olmi S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione, per quanto di propria competenza, per il completamento del secondo lotto quinquennale e per l'ampliamento nel terzo lotto quinquennale che fanno parte del progetto "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia", presentato dalle Società ESCOSA S.p.A. e Cava degli Olmi s.r.l.;

che il sito è ricompreso entro l'area in cui, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente in Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e la relativa documentazione presentata dalla Società richiedente;

la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con determinazione dirigenziale n. 358 del 1° dicembre 2008 relativa alla realizzazione del secondo lotto quinquennale del progetto esecutivo sopra citato, con scadenza al 19 maggio 2014;

la DGR n. 56 – 15060 del 17 marzo 2005 ai sensi della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto esecutivo di "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia".

Preso atto che:

con deliberazioni n. 45 del 16 dicembre 2004 del Consiglio comunale di La Loggia e n. 3 del 26 gennaio 2005 del Consiglio comunale di Carignano è stato approvato ai sensi della legge urbanistica regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, il Piano Esecutivo Convenzionato del subambito 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po nelle località Madonna degli Olmi e Sabbioni, di proprietà della Società ESCOSA S.p.A e Cava degli Olmi s.r.l. (progetto definitivo concernente l'assetto finale dell'area), come previsto dall'art. 4.1 delle Norme di attuazione del Piano d'Area dell'Area Protetta;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione", gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

la Società Cava degli Olmi s.r.l. ha stipulato con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta la convenzione di cui sopra con atto del 26 settembre 2005 secondo la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61-17087 del 3 marzo 1997.

Considerato che:

come risulta dal verbale in data 7 maggio 2014 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, ha verificato il progetto presentato ed ha espresso parere positivo ai fini dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, in merito alle istanze presentate dalle Società ESCOSA S.p.A e Cava degli Olmi s.r.l. finalizzate alla completa realizzazione del terzo quinquennio del progetto complessivo;

l'autorizzazione quinquennale ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e della l.r. 20/1989 era stata assorbita nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 concluso con la determinazione dirigenziale n. 358 del 1° dicembre 2008 relativo alla realizzazione del secondo lotto quinquennale del progetto esecutivo sopra citato, con scadenza al 19 maggio 2014;

i termini della suddetta autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, in applicazione dell'art. 3 - quater 2° comma della legge 112/2013 n. 112, sono prorogati per tre anni e pertanto scadono il 18 maggio 2017;

anche la Conferenza di Servizi nella riunione del 7 maggio 2014 ha convenuto che l'autorizzazione richiesta può essere concessa in un primo momento sino al 18 maggio 2017 (data di scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004) e successivamente, a seguito della conclusione dei procedimenti avviati dal Comune di Carignano e dalla Regione Piemonte (per le aree situate nel territorio del Comune di La Loggia) per l'autorizzazione paesaggistica art. 146 del d.lgs. 42/2004, relativa alla terza fase quinquennale, per gli ulteriori due anni;

l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, per il triennio per cui è stata prorogata per legge l'autorizzazione paesaggistica, può essere riferita esclusivamente al completamento della seconda fase quinquennale per la quale è efficace la suddetta autorizzazione paesaggistica;

che i lavori di coltivazione sono in ritardo rispetto alle previsioni progettuali e che pertanto la seconda fase quinquennale non è ancora ultimata;

i Comuni di La Loggia e Carignano hanno espresso per quanto di competenza parere favorevole, in sede di Conferenza di Servizi, relativamente all'istanza e al progetto presentato comprensivo della conclusione del secondo quinquennio e del terzo lotto quinquennale del progetto, ai sensi dell'art. 13 l.r. 69/1978;

l'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978 e del d.lgs. 42/2004, con determinazione dirigenziale n. 41 del 5 maggio 2014 il proprio parere favorevole all'autorizzazione del progetto;

l'Agencia Interregionale per il Fiume Po AIPo con la nota n. 13397/2014 del 15 maggio 2014 ha dichiarato di non avere osservazioni di merito e nel contempo, considerato che per un tratto di significativa lunghezza il setto che separa la cava dal fiume Po ha dimensioni esigue ad integrazione della documentazione, ha richiesto di fornire la seguente documentazione esplicativa:

- a) elaborato planimetrico nel quale siano riportate le eventuali opere di difesa a presidio della sponda sinistra del fiume Po, la loro tipologia nonché il loro stato di manutenzione;
- b) specificare se il setto di separazione Cava-Po è munito di eventuale diaframma ed, eventualmente, descriverne le caratteristiche tipologiche e dimensionali;
- c) elaborato grafico che riporti le sezioni della cava estese a tutto l'alveo del fiume Po dal quale si possono evincere le dimensioni trasversali effettive del setto;

a seguito della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3.10 del Piano d'Area è stata istituita la Commissione di controllo a cui partecipano i rappresentanti dei Comuni di Carignano e La Loggia, dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese e del Settore regionale Programmazione e monitoraggio attività estrattive e che la medesima svolge dal 2006 il proprio compito con riunioni e sopralluoghi annuali in cui viene verificato l'avanzamento dei lavori di coltivazione e di riqualificazione ambientale;

i lavori svolti sono conformi alle previsioni progettuali e hanno rispettato la prescrizioni contenute negli atti autorizzativi ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 20/1989 e 40/1998;

che in attuazione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizi è stato acquisito l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, presentato dalla Società Cava degli Olmi s.r.l. in data 5 giugno 2014;

che la fidejussione richiesta in relazione al presente atto è di importo pari a € 334.000,00 (trecento trentaquattro mila/00) e la polizza assicurativa in vigore n. 995100153 della AXA Assicurazioni S.p.A., presentata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 107 del 21 maggio 2009 è di importo superiore pari a € 817.000,00 (ottocento diciassette mila/00);

la Società ha presentato in occasione delle precedenti richieste di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978 può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria;

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza e realizza parte della sistemazione definitiva dell'area e determina la cessione delle aree ai Comuni di La Loggia e Carignano.

Ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 69 del 22 novembre 1978, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009 e il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto l'art. 3 - quater della legge 7 ottobre 2013 n. 112;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

## IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del DLgs 29/1993 come modificato dal DLgs 470/1993;

Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

### *determina*

1. La Società Cava degli Olmi s.r.l. (p.i. 058004318), con sede legale in Carignano Regione Olmi, 89/91, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dell'attività estrattiva in località Madonna degli Olmi dei Comuni di La Loggia e Carignano, sino al 18 maggio 2017, limitatamente al completamento del secondo lotto quinquennale, per il quale, in applicazione dell'art. 3 - quater 2° comma della legge 112/2013 n. 112, è vigente l'autorizzazione paesaggistica.

2. L'autorizzazione relativa alla realizzazione del III quinquennio, in applicazione di quanto già definito dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 7 maggio 2014 sarà rilasciata entro 30 giorni dall'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, di competenza del Comune di Carignano e del Settore regionale competente relativamente alle aree in Comune di La Loggia.

3. Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Madonna degli Olmi, devono essere attuati anche i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti dal progetto generale e complessivo "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia".

4. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B alla determinazione dirigenziale n. 358 del 1° dicembre 2008, nonché di quelle contenute nella DGR, con i relativi allegati, n. 56 - 15060 del 17 marzo 2005, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998.

5. Considerato che per un tratto di significativa lunghezza il setto che separa le cave in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dal fiume Po ha dimensioni esigue ad integrazione della documentazione la Società esercente, congiuntamente alla Società ESCOSA S.p.A. è tenuta a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente atto, all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo e all'Amministrazione regionale, la seguente documentazione esplicativa:

- a) elaborato planimetrico nel quale siano riportate le eventuali opere di difesa a presidio della sponda sinistra del fiume Po, la loro tipologia nonché il loro stato di manutenzione;
- b) specificare se il setto di separazione Cava - Po è munito di eventuale diaframma ed, eventualmente, descriverne le caratteristiche tipologiche e dimensionali;
- c) elaborato grafico che riporti le sezioni della cava estese a tutto l'alveo del fiume Po dal quale si possono evincere le dimensioni trasversali effettive del setto.

6. La Società esercente è autorizzata a ridurre l'importo della polizza assicurativa in vigore n. 995100153 della AXA Assicurazioni S.p.A. dell'importo pari a € 817.000,00 (ottocento diciassette mila/00), presentata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 107 del 21 maggio 2009, a € 334.000,00 (trecento trentaquattro mila/00). La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

7. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

8. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 21 aprile 2006, n. 14, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008 e relativo documento applicativo.

9. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione richiamata al punto 4 e a quanto previsto ai punti 5 e 8 della presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di La Loggia e Carignano e all'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

11. Sono fatte salve le disposizioni di cui al DPR 128/1959 e smi sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Giuseppe Benedetto